



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-06735 DEL DEP. FURFARO (res. n. 592 del 13 gennaio 2026)

RISPOSTA

Con riferimento agli elementi richiamati nell'interrogazione, si rappresenta quanto segue.

In data 3 ottobre 2025 si è svolta nel Comune di Massa una manifestazione nell'ambito dello sciopero generale a sostegno della causa palestinese.

Il corteo, regolarmente preavvisato ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, avrebbe dovuto seguire un percorso cittadino prestabilito.

Nel corso della manifestazione, tuttavia, alcuni partecipanti hanno modificato il tragitto concordato dirigendosi verso la stazione ferroviaria di Massa Centro, manifestando alle forze di polizia l'intenzione di accedere ai binari.

Nonostante le ripetute avvertenze formulate dal personale della Digos circa le responsabilità connesse a tale condotta, una parte dei manifestanti ha scavalcato la recinzione dell'area ferroviaria e circa duecento persone hanno occupato i binari, mentre la Polizia Ferroviaria disponeva la sospensione della circolazione dei treni per ragioni di sicurezza.

La manifestazione si è successivamente ricomposta e conclusa senza ulteriori criticità.

A seguito della querela presentata dal responsabile della Direzione Operativa Infrastrutture Territoriali di Firenze di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., la Procura della

Repubblica presso il Tribunale di Massa ha avviato un procedimento penale, delegando alla Digos lo svolgimento delle attività investigative.

Al fine di acquisire elementi informativi aggiornati e completi, per il tramite della competente articolazione di questo Ministero, è stata interpellata l'Autorità giudiziaria procedente, nella specie la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa, che in data 29 gennaio 2026 ha trasmesso apposita relazione.

In tale relazione la suddetta Procura ha confermato che, in ordine alla manifestazione in questione, si procede a carico di 37 persone, sulla base di indagini svolte dalla Questura di Massa.

L'Autorità giudiziaria ha altresì indicato che il complesso degli atti acquisiti è confluito nella redazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 415-*bis* c.p.p., precisando che agli indagati sono contestati, tra gli altri, i reati di cui agli articoli 81, 110 e 340, comma 2, del codice penale, nonché l'articolo 1-*bis* del decreto legislativo n. 66 del 1948, come modificato dall'articolo 14 della legge n. 80 del 2025, e l'articolo 18, commi 3 e 5, del regio decreto n. 773 del 1931.

Si rappresenta, al riguardo, che ogni valutazione in ordine alla configurabilità delle ipotesi di reato e alle eventuali responsabilità, così come ogni ulteriore determinazione processuale, è rimessa alle valutazioni dell'Autorità giudiziaria procedente, nel rispetto dei principi costituzionali di autonomia e indipendenza della magistratura e del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

Con riguardo al nuovo reato di blocco ferroviario, si osserva che l'intervento normativo si inserisce in un quadro volto ad assicurare un elevato livello di tutela della sicurezza ferroviaria e della regolarità della circolazione, tenuto conto della particolare sensibilità del contesto infrastrutturale e delle possibili ricadute, anche immediate, sull'incolumità delle persone e sulla continuità di un servizio pubblico essenziale.

La tipizzazione espressa della fattispecie è orientata a delineare un quadro applicativo più chiaro e prevedibile per le autorità competenti, ferma restando, in ogni

caso, la valutazione in concreto delle singole condotte e dei relativi presupposti applicativi nelle competenti sedi.

Passando al profilo relativo al cumulo tra sanzioni amministrative e penali, si rappresenta, in via generale, che l'ordinamento prevede criteri di coordinamento tra le disposizioni penali e quelle che prevedono sanzioni amministrative.

In particolare, l'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, disciplina il principio di specialità nei rapporti tra illecito penale e illecito amministrativo, stabilendo, in linea di principio, la regola applicabile quando uno stesso fatto risulti punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative.

Nel contempo, sul piano delle garanzie, si richiama che il divieto di “*ne bis in idem*” è previsto dall'articolo 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e trova corrispondenza nell'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Tali coordinate impongono un approccio non automatico, richiedendo verifiche in concreto circa i presupposti applicativi delle garanzie invocate e, in particolare, circa la natura della misura amministrativa, ove rilevante ai fini della qualificazione sostanzialmente punitiva, secondo i criteri elaborati nelle competenti sedi giurisdizionali.

In tale prospettiva, la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto che, in presenza di sanzioni amministrative aventi carattere punitivo, possono venire in rilievo garanzie tipiche della materia penale, con conseguenti esigenze di coordinamento tra i sistemi sanzionatori.

Fermo restando che ogni valutazione sull'operatività del principio di specialità, sulla natura delle misure amministrative e sulla ricorrenza dei presupposti del “*ne bis in idem*” è rimessa alle competenti sedi, si osserva, in termini generali, che nei settori della sicurezza della circolazione e dei trasporti le misure amministrative sono

ordinariamente orientate a finalità preventive e regolatorie, mentre l'intervento penale opera, quando ne ricorrano i presupposti, a tutela di ulteriori interessi protetti dall'ordinamento, secondo le fattispecie incriminatrici applicabili.

Resta inteso che la concreta riconducibilità dei fatti alle rispettive fattispecie normative, nonché la valutazione di eventuali interferenze tra piani sanzionatori e l'esigenza di evitare duplicazioni incompatibili con il quadro delle garanzie, costituiscono oggetto di accertamento caso per caso nelle competenti sedi e, per quanto attiene ai profili penali, sono riservate alle determinazioni dell'Autorità giudiziaria procedente.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)